

# Interpretazioni e interpolazioni

## Tecniche tardoantiche di riscrittura normativa

---

FEDERICO BATTAGLIA\*

Late antique legislators needed to formally preserve legal texts inherited from the past. However, they transformed the normative discourse tailoring these texts to the new spatial and temporal context. Interpretations (in the Visigothic kingdom) and interpolations (in Constantinople) are possible macro-textual strategies to pursue the goals of normative rewriting and reuse. As an example of these procedures, this essay examines a group of interrelated sources (CTh. 2.19.1-3, ICTh. 2.19.1-3 and C. 3.28.27), highlighting the mechanisms of textual transformation and coordination of rules.

1. Tra i cantieri più ambiziosi aperti dall'antichistica giuridica nel decennio appena trascorso fa bella mostra, a Pavia (che ne è *Host Institution*), il progetto ERC-Redhis, selezionato e finanziato nell'autunno 2013 con lo scopo di mettere in luce tanto la circolazione delle opere classiche e la persistenza del pensiero giurisprudenziale prima di Giustiniano, quanto le forme assunte in età tardoantica da una letteratura giuridica di nuova produzione, in Oriente e in Occidente<sup>1</sup>.

Quale estratto dello studio condotto in seno a Redhis, presento in queste pagine una rinnovata lettura d'insieme di un set di fonti molto note, nel tentativo di sottoporre a attenzione il modo in cui le leggi romane sono state lette e riscritte nei secoli V e VI. La riscrittura (e il connesso riuso) dei testi normativi romani, più delle fonti che la esemplificano, sarà dunque tema e guida del saggio<sup>2</sup>.

2. Quando partecipano a procedure di consolidazione o codificazione del diritto esistente, il riuso dei testi normativi e la ristrutturazione di questi ultimi (conferimento di una struttura nuova o restauro di quella esistente) assolvono, nella tarda antichità, funzioni di riordino dell'apparato di precetti ereditato dal passato, affetto da mali cronici che i testi segnalano complessivamente ricorrendo alle nozioni di *ambiguitas* e *obscuritas* (spesso in dittologia)<sup>3</sup>.

---

\* Università degli Studi di Milano-Bicocca.

1. ERC-Projet Redhis 'Rediscovering the hidden structure. A new appreciation of Juristic texts and Patterns of thought in Late Antiquity' (Advanced Grant 2013, P.I. Dario Mantovani, Senior Staff Luigi Pellicchi. Cf. Mantovani 2017 e 2019.

2. Cf. anche Battaglia (in corso di pubblicazione)

3. Per tutti Bianchi 2005; De Giovanni 2007a e 2007b, pp. 333 ss.; Gualandri 2019.

Disordine tra le fonti, contraddizioni tra norme, inaccessibilità linguistica alle costituzioni, intreccio in queste ultime di segmenti precettivi e retorica di contorno<sup>4</sup>, difficoltà di reperimento dei testi: sono alcuni dei vizi che restituiscono l'immagine di un diritto caotico, dunque fragile (complice la prassi della *recitatio* giudiziale, che impone alle parti di allegare in tribunale la lettera dei testi giurisprudenziali o legislativi come *auctoritas*, a conferma dell'esistenza e della validità della regola adottata a proprio favore)<sup>5</sup>.

L'autorità centrale – dentro e fuori dai confini costituzionali dell'impero – tende a riservarsi il compito e il potere di dare risposta a questi mali, adottando strategie eterogenee (per esempio, regolando la cerchia di testi utilizzabili per la *recitatio*, cioè creando antologie virtuali, come avviene nella cosiddetta legge delle citazioni; oppure, redigendo raccolte legislative, magari ritagliando le porzioni dispositive delle costituzioni ed eliminando il testo di contorno, ecc.)<sup>6</sup>.

3. Nella maggior parte dei casi, queste operazioni danno vita a una letteratura di secondo grado, appunto di riuso, in cui i vecchi testi di legge vengono riorganizzati (per es. corredandoli di un paratesto), modificati nella superficie testuale (al momento di ricucire i ritagli testuali raccolti in un'antologia, o di riassumere brani ridondanti) o trasformati nel contenuto (allorché quest'ultimo viene adattato al tempo e al luogo in cui avviene il riordino). Inoltre, quando l'intervento centrale dà vita a *corpora* normativi che pretendono di essere completi e autosufficienti, viene avvertita l'esigenza del coordinamento tra norme, a garanzia della coerenza – dunque, di una fruibilità efficace – del *corpus* stesso.

Ciò accade in particolare negli esperimenti più maturi di riordino normativo, in cui si assiste alla revisione di testi che sono già stati oggetto di precedenti interventi di coordinamento, come le costituzioni raccolte ed epitomate nel Codice Teodosiano<sup>7</sup>. In Occidente, nel 506, il re visigoto Alarico II opera su di esse una seconda selezione (a suo modo, *au second degré*), in seno alla compilazione di una raccolta di brani normativi romani (la cosiddetta *Lex Romana Visigothorum* [= LRV] o *Breviarium Alaricianum*)<sup>8</sup>. Alle leggi romane – il cui testo è conservato senza alterazioni –

4. Harries 2011. Oltre a Voß 1982, cf. Fögen 1993; Robinson 2000; Humfress 2009.

5. Sul tema, per tutti, Marotta 2007 e 2012.

6. Al desiderio di domare la massa di informazioni normative risponde in realtà una varietà di allestimenti letterari eterogenei, pubblici e privati (lessici, commenti, scoli, antologie), il cui catalogo tende a coincidere con quello delle fonti giuridiche tardoantiche. Cf. per es. Battaglia 2017.

7. Sulla persistenza della necessità di coordinamento normativo dopo il Teodosiano, cf. Puliatti 2017.

8. Durante gli ultimi anni del suo regno, Alarico seleziona con il discernimento di una commissione di esperti una massa consistente di testi giuridici romani (costituzioni imperiali, *species* e *sententiae iuris*), raccogliendoli in un unico libro. La collezione è trasmessa da un numero considerevole di manoscritti (circa cento tra integrali, decurtati, epitomati o *aucti*). Un esemplare ufficiale, sottoscritto

è affiancato in questo caso un doppio testuale (indicato nei codici come *interpretatio* o *explanatio*), nel quale sono fatti convergere gli interventi di riordino proposti, o almeno recepiti, dal legislatore germanico<sup>9</sup>.

In Oriente, Giustiniano raccoglie in un *Codex* (in due edizioni, prima nel 529, poi con aggiornamenti nel 534), le leggi imperiali emanate tra l'età di Adriano e l'anno di pubblicazione delle collezioni, integrando i materiali dei precedenti codici Ermogeniano, Gregoriano e Teodosiano con la legislazione successiva<sup>10</sup>. L'intervento del legislatore bizantino, che una continuità costituzionale parifica formalmente ai predecessori, può includere una manipolazione invasiva dei testi di partenza, che vengono corretti e aggiornati mediante inserti testuali di adattamento (le cosiddette interpolazioni)<sup>11</sup>.

Interpretazioni (nel regno visigoto) e interpolazioni (a Costantinopoli) sono strategie macro-testuali tra loro alternative di ingerenza del nuovo legislatore nei vecchi testi, con cui vengono perseguiti gli obiettivi della riscrittura e del riuso normativo. Mettere in luce queste strategie aiuta non solo a collocare ciascuna fonte sullo sfondo della letteratura contemporanea a contenuto giuridico, dando volume alla cultura scritta tardoantica, ma anche a guardare con maggiore libertà alle informazioni trasmesse dalle fonti, che non sempre possono essere lette le une attraverso le altre: nel gioco della riscrittura, infatti, la trasformazione ha di norma la meglio sulla conservazione e il riuso convive con l'esegesi, a causa dell'incessante sforzo, condotto dai legislatori, di conservare la matrice testuale ereditata dal passato adattandola a un diritto che muta nei luoghi e nel tempo.

---

dal re, di questo *liber* – composto sotto la direzione del *comes* Goiaricus e approvato da vescovi e nobili provinciali – viene depositato nell'archivio regio; ai funzionari del regno sono inviate copie precedute da una prescrizione o precetto (nel doppio senso di prologo e atto di promulgazione), il cosiddetto *commonitorium* (= *exemplar auctoritatis*), datato 2 (o 3) febbraio 506, sopravvissuto in alcuni manoscritti (Mommsen 1905a, pp. XXXIII-XXXIV). Sulla compilazione visigota e la sua trasmissione cf. ora Mantovani 2020, pp. 577-586.

Il *commonitorium* attesta il programma di Alarico, che consiste nel selezionare testi normativi romani, corredandoli di brani esplicativi o illustrativi (testi indicati nella tradizione manoscritta come *interpretationes* o *explanationes*). La silloge realizzata comprende, corredati di interpretazioni, estratti del Teodosiano e delle successive Novelle, delle *Pauli Sententiae*, dei Codici Ermogeniano e Gregoriano, nonché un frammento (*de pactis inter virum et uxorem*) dei *Responsa* di Papiniano. Include inoltre il cosiddetto *Liber Gai*, rielaborazione delle *Institutiones* di Gaio (di cui, per così dire, è *interpretatio* 'senza testo a fronte'). Alla raccolta accedono in alcuni manoscritti ulteriori serie normative, le cosiddette *Appendices*.

**9.** Cf. per tutti Matthews 2001, che rivaluta (con buone ragioni) l'autorialità visigota delle interpretazioni.

**10.** Sulla codificazione giustiniana e il suo contesto, cf. per tutti De Giovanni 2007b, pp. 383 ss., 429 ss.

**11.** Cf. Const. '*Haec, quae necessario*' (528), 2; Const. '*Cordi*' (534), 3.

4. Il meccanismo di trasformazione risalta, com'è facile intuire, quando le fonti conservano l'esito dell'intervento condotto dagli interpreti visigoti e dai commissari di Giustiniano a partire da uno stesso gruppo di costituzioni: in questi casi il procedimento di riscrittura è misurabile per scarto, mettendo a nudo le strutture discorsive dei brani coinvolti<sup>12</sup>. A titolo di esempio, propongo di mettere a fuoco due provvedimenti emessi da Costantino nel 319 e nel 332<sup>13</sup>, accolti nel Teodosiano al titolo *De inofficioso testamento* (CTh. 2.19.1; 3), trasmessi in forma estesa dalla *LRV* (Brev. 2.19.1; 3) e rimaneggiati dal codice giustiniano (C. 3.28.27).

Nel brano del 319 (CTh. 2.19.1 *De inofficioso testamento*) sono stabilite le condizioni per l'accesso alla *querela inofficiosi testamenti* (l'azione di annullamento del testamento, che apre la via alla richiesta di eredità di parte degli eredi legittimi) da parte dei fratelli del defunto. Costantino stabilisce che i fratelli *uterini* (di sangue: stessa madre, padri diversi) sono esclusi dall'azione<sup>14</sup>, mentre i *germani* (con padre in comune, a prescindere dalla madre; dunque, agnati ed eredi legittimi del defunto) hanno accesso all'istanza di annullamento, ma solo quando gli eredi nominati nel testamento sono persone dalla vita disonorevole (marchiate di *turpitudine*), e sempre che il rapporto agnatizio non sia stato nel frattempo reciso (*agnatione durante*):

	CTh. 2.19.1 [= Brev. 2.19.1]	INTERPRETATIO
	<i>Imp. Constant(inus) a. ad Lucrium Verinum.</i>	
i.	<u>FRATRES UTERINI</u> ab inofficiosis actionibus arceantur	<u>FRATRIBUS UTERINIS</u> , id est diversis patribus et una matre natis, non liceat de inofficioso contra testamentum fratris agere.
ii.	et <u>GERMANIS</u> tantummodo <u>FRATRIBUS</u>	Sed <u>GERMANIS FRATRIBUS</u> praetermissis, id est uno patre natis,
iii.	adversus eos dumtaxat institutos heredes, quibus inustas constiterit esse notas detestabilis <u>TURPITUDINIS</u> ,	si <u>TURPIBUS</u> personis, id est infamibus fuerit hereditas derelicta,

(segue)

**12.** L'adattamento avviene, in questo caso, sul piano del coordinamento normativo. Modalità analoghe di adattamento si riscontrano però anche in relazione ad altre finalità di intervento (attualizzazione normativa, focalizzazione cronologica e geografica, semplificazione linguistica, ecc.). A questo proposito e per il metodo redazionale seguito nelle interpretazioni visigote cf. Battaglia (in corso di pubblicazione).

**13.** Cf. *infra*, nt. 16.

**14.** Per tutti Dupont 1964, pp. 72 ss.; Voci 1978, p. 41; Fernandez de Buján 1989, pp. 98 ss.

(*continua*)

CTh. 2.19.1 [= Brev. 2.19.1]	INTERPRETATIO
[iii.]	<p><i>hoc est</i>                      aut pro libidine meretricibus                      aut pro inhonesto affectu naturalibus                      aut certe thymelicis,  <b>vel &lt;de&gt; libertis suis</b>,<sup>15</sup>                      agendi contra testamentum licentia re-                      servatur,</p>
<p><u>agnatione durante</u> sine auxilio praetoris                      petitionis aditus reseretur.</p>	<p>si tamen is ipse germanus                      non pro crimine suo exilio fuerit depu-                      tatus</p>
iv.	<p>aut per captivitatem fuerit servus effectus                      aut per emancipationem successionis                      vel actionis iura perdiderit.</p>
<p><i>Dat. id. april. Sirmio Constantino a. v et                      Licinio c. cons.</i></p>	

La modalità standard di redazione delle interpretazioni visigote al Teodosiano consiste nello scomporre il testo romano in segmenti informativi e nel rielaborarlo linguisticamente porzione dopo porzione, conservando cioè nel nuovo discorso l'ordine originario dei segmenti (per evidenziarlo, ho numerato nelle tabelle in cifre romane i segmenti oggetto di rielaborazione). Questo metodo di riscrittura, altrove arricchito da varianti, si limita qui alla forma-base, cui si assegna principalmente una funzione esegetica (ne sono marca le glosse – *id est, hoc est* – di decodifica dei tecnicismi, tanto lessicali – ‘uterini’, ‘germani’ –, quanto giuridici: ‘agnatione durante’).

Non mancano però anche in ICTh. 2.19.1 interventi di natura diversa, non esplicativi ma di coordinamento. Se ne trova traccia, in particolare, nella riscrittura della porzione di brano con cui Costantino dichiara che l'istanza di annullamento del testamento è ammissibile contro gli eredi ‘*quibus inustas constiterit esse notas detestabilis turpitudinis*’. L'interprete trasforma il testo, enunciando non una, bensì due specie di indegnità: la facoltà di presentare *querela* – scrive – è limitata ai casi in cui l'eredità è devoluta (dal testatore) a persone *turpes*, cioè *infames* (segue a cascata un'ulteriore chiarificazione, per enumerazione di esempi), oppure in relazione ai propri liberti. Mentre il riferimento all'infamia – termine di per sé assente in Costantino –

15. Così Mommsen 1905b (106, l. 13) nel testo, seguendo il criterio della maggioranza dei testimoni manoscritti. Omettono ‘*de*’ i codici *B* (Augsburg UB I.2.2° 4, olim Codex Wallersteinensis, sec. 10/11) e *O* (= Arch. Selden. B. 16, databile agli anni 1125-1137), quest'ultimo noto per conservare tracce della *forma primitiva* del Breviario (cf. Mommsen 1905a, pp. CXLI; CXXXII). Su *O*, cf. anche Atzeri 2008, pp. 277-281; Coma Fort 2014, pp. 188-195.

può essere variamente giustificato alla luce della *turpitudine*, il cenno ai liberti appare già a prima vista allogeno, estraneo alla costituzione costantiniana.

5. L'origine dell'informazione non è in effetti lontana. La terza costituzione del titolo *De inofficioso testamento* è ancora un provvedimento di Costantino, forse del 332<sup>16</sup>, che mette a tema il caso di istituzione di un liberto quale erede testamentario:

CTh. 2.19.3 [= Brev. 2.19.3]		INTERPRETATIO
<i>Idem a. ad concilium Byzacenorum.</i>		
i.	<u>SERVUS NECESSARIUS</u> heres instituendus est, quia non magis patrimonium quam <u>INFAMIAM</u> consequi videtur. [→ A]	Si <u>SERVO</u> per <u>NECESSITATEM</u> debiti a domino cum libertate hereditas fuerit dimissa, quia huiusmodi persona videtur <u>INFAMIS</u> ,
ii.	Unde claret actionem inofficiosi <u>FRATRIBUS</u> relaxatam, cum infamiae aspergitur vitiiis, qui heres exstitit, omniaque fratribus tradi, quae per turpitudinem aut aliquam levem notam capere non potest institutus.	germanis <u>FRATRIBUS</u> , qui praetermissi sunt, agendi contra testamentum datur facultas, ut remota infami persona, salva tamen quam meruit libertate, hereditatem germani fratres ad se debeant revocare.
iii.	Ita in hac quoque parte, si quando <u>LIBERTIS</u> heredibus institutis fratres fuerint alieni, inofficiosi actione proposita praevaleant in omnibus occupandis facultatibus defuncti, quas ille perperam ad libertos voluerat pertinere. [→ B]	Nam et si praetermissis fratribus <u>LIBERTI</u> per testamentum heredes fuerint instituti, simili modo germani defuncti eos a bonis fraternae hereditatis excludunt, sibi que omnia, quae reliquerit, vindicabunt.

*Dat. vi kal. aug. coloniae Agrippinae, Pacatiano et Hilariano cons.*

Non è facile rintracciare lo spirito che guida CTh. 2.19.3, forse parte di un provvedimento più ampio (o un complesso di provvedimenti) in cui è messo a fuoco il regi-

**16.** Mommsen 1905a, p. CCXXII. Seeck 1919, p. 92, propone l'a. 313, il solo in cui Costantino può essere stato a Colonia a fine luglio. Già Godefroy però suggeriva ragionevolmente di emendare il luogo di emissione della legge (\**Coloniae Adrimitinae* [= *Hadrumeti*, in Bizacena), conservando la data. Cf. *Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis Iacobi Gothofredi [...] opera et studio Antonii Marvillii Antecessoris*, Lugduni, 1665, t. I, p. 176 (cf. anche t. V, p. 426).

me giuridico dei liberti<sup>17</sup>. Se ci lasciamo guidare dal tema dei liberti possiamo però tentare, almeno in via di prima approssimazione, di intuire il pensiero di Costantino.

I compilatori del Teodosiano sembrano infatti avere conservato, per ritagli essenziali, l'argomentazione con cui l'imperatore giustifica l'ammissione dei fratelli del defunto alla *querela* contro i liberti istituiti eredi, correndo lungo il filo dell'irragionevolezza delle scelte del testatore (è insensato far convivere patrimonio e infamia; è insensato preferire i liberti ai congiunti).

[i] Il punto di appoggio dell'argomentazione, nel ritaglio del Teodosiano, sembra essere una prassi antica: poiché la procedura intentata dai creditori sui beni del debitore è infamante, se il testatore prevede che i debiti ereditari prevalgano sull'attivo, per evitare che l'infamia colpisca il proprio nome può istituire erede un suo schiavo dopo averlo liberato nel testamento; il liberto diviene automaticamente erede (*heres necessarius*) e non può sottrarsi al lascito, dunque, eredita – per così dire – l'infamia più che il patrimonio. Qui l'istituzione del liberto (*servus heres necessarius*) è incoraggiata, perché serve a dissociare l'infamia (che termina la sua corsa sul servo) dal patrimonio e dalla famiglia del defunto<sup>18</sup>.

[ii] Poiché tale dissociazione avviene persino quando l'infamia è una conseguenza dell'eredità stessa, a maggior ragione (*unde claret*) è da considerare irragionevole la disposizione a favore di persone già infami (*quum infamiae aspergitur vitiis is, qui heres exstitit*): ecco perché in questo caso i fratelli del defunto possono chiedere l'annullamento del testamento, come già stabiliva la costituzione del 319.

[iii] D'altra parte, dal caso dell'*heres necessarius* si distende un ulteriore ramo argomentativo, forse il fulcro (se crediamo alla connessione con CTh. 4.10.1) del discorso di Costantino. Quando la nomina del liberto a scapito dei fratelli non è sorretta dalla necessità di evitare l'infamia, i fratelli hanno buon gioco nel proporre *querela* contro il lascito che premia ingiustamente (*perperam*; o chissà per errore, magari sulla consistenza del patrimonio?) il liberto, sfavorendo i congiunti (*inofficiosi actione proposita praevaleant in omnibus occupandis facultatibus defuncti quas ille perperam ad libertos voluerat pertinere*)<sup>19</sup>:

17. Cf. CTh. 4.10.1 (identiche *inscriptio* e *subscriptio*), che prescrive la revoca in servitù per il liberto ingrato: "Imp. Constant(inus) a. ad concilium Byzacenorum. *Libertis ingratiss in tantum iura adversa sunt, ut, si quadam iactantia vel contumacia cervicis erexerint aut levis offensae contraxerint culpam, a patronis rursus sub imperia dicionemque mittantur.* Dat. vi. kal. aug. Coloniae Agrippinae, Patatiano et Hilariano cons.".

18. Altra lettura possibile: i fratelli usano argomentare (sulla base della legge del 319?) che l'erede necessario, subendo l'*infamia*, è legittimato passivo in relazione alla *querela*. Costantino eccepisce che l'istituzione di erede obbedisce qui a una ragione superiore (*instituendus est*), negando l'azione di annullamento.

19. Uno sfondo simile si può leggere forse tra le righe di Voci 1978, p. 41: "I fratelli possono togliere l'eredità a qualsiasi liberto, evidentemente perché un ingenuo è sempre più di un libertino". Nella direzione di Voci, cf. anche Sanguinetti 1996, p. 45.

## CTh. 2.19.3

[i]	È ragionevole la <u>nomina di un liberto</u> (servo erede necessario), quando l'eredità è passiva,	affinché sopporti <u>l'infamia</u> .
	↓	↓
	LA QUERELA È DUNQUE CONCESSA:	
[ii]		quando il patrimonio è lasciato a un erede <u>già marchiato di infamia</u> ;
[iii]	quando la nomina del liberto <u>non</u> è ragionevole.	

6. Nell'*interpretatio*, l'apparente conservazione del lessico da un lato nasconde tradimenti diffusi nel significato del brano (p.e. *necessarius* > *necessitas*: l'interprete si riferisce ora alla *necessitas debiti*, non all'automatismo della delazione ereditaria), dall'altro si accompagna ai primi segnali del coordinamento – che è dunque reciproco – con CTh. 2.19.1 ('*fratres*' diventa '*germani fratres*', per dare conto della distinzione allora illustrata).

A mutare, del resto, è l'intero impianto del discorso. Come spesso avviene nelle *interpretationes*, il nuovo testo conserva nella forma, segmento dopo segmento, lo scheletro e la struttura del brano romano (come detto, procedura standard di riscrittura), trasfigurandone però nella sostanza il messaggio. La prima parte dell'interpretazione [→ A] assorbe infatti le prime due situazioni prospettate da Costantino (ne è traccia, oltre al lessico invariato, la corrispondenza tra singole frasi: '*actionem inofficiosi fratribus relaxatam*' diventa '*...fratribus... agendi contra testamentum datur facultas*'; '*omniaque fratribus tradi, quae... capere non potest institutus*' è convertito in '*hereditatem germani fratres ad se debeant revocare*'). Il discorso viene tuttavia nel complesso trasformato: il riferimento all'azione proposta contro l'erede infame [ii] scompare, mentre la figura del servo conquista la scena; i fratelli possono revocare la porzione devoluta allo schiavo liberato e nominato erede, perché – questa la nuova giustificazione – è la sua condizione giuridica a essere infame (*quia huiusmodi persona videtur infamis*). Inoltre l'interprete, rispetto a Costantino, sottolinea che l'azione di annullamento dell'istituzione di erede non incide sul negozio di manomissione, che mantiene efficacia (*ut remota infami persona, salva tamen, quam meruit, libertate...*).

Questa sottolineatura serve a introdurre la seconda parte dell'*interpretatio* [→ B], che si lega alla prima sulla base di una somiglianza o analogia ('*simili modo*'): come infatti contro il servo liberato e nominato erede nel testamento, così anche nei confronti degli altri liberti i fratelli possono esercitare l'azione di annullamento. Anche in questo caso, si tratta solo in apparenza di una traduzione a contenuto informativo invariato: a governare il discorso è invece un nuovo argomento di somiglianza,



che opera tra il caso speciale del servo *heres necessarius* e tutti gli altri liberti (un liberto speciale → tutti i liberti).

ICTh. 2.19.3	
[→ A]	<p>La querela è concessa:            se l'eredità è devoluta al <u>servo liberato nel testamento</u>,            perché la sua condizione è infame.            È fatto però salvo l'ottenimento della libertà da parte del            servo erede necessario, che diventa <u>liberto</u>.</p> <p style="text-align: center;">↓</p>
[→ B]	<p><i>simili modo</i>, se l'eredità è devoluta a <u>qualunque liberto</u>.</p>

7. Per l'*interpretatio*, la *querela inofficiosi testamenti* è dunque concessa senza distinzioni quando l'erede nominato nel testamento è un liberto, compreso (e non escluso) il caso del servo erede necessario. Si assiste a un processo di generalizzazione della regola estratta dalla costituzione romana ('*si praetermissis fratribus liberti per testamentum heredes fuerint institut... germani defuncti eos a bonis fraternae hereditatis excludunt*') che facilita la possibilità di mettere in relazione il precetto, applicabile a casi sempre nuovi, con il testo autoritativo che lo giustifica (dunque rende più semplice individuare, all'occorrenza, e *recitare* quest'ultimo in giudizio).

Nella trasformazione viene invece smarrita, come detto, la porzione informativa relativa alle persone infami e turpi di condizione non libertina, che invece era presente in Costantino (*sub ii.*). Si tratta di un ulteriore fattore di coordinamento tra i brani: l'informazione può mancare perché è già stata esposta in ICTh. 2.19.1, brano da cui siamo partiti; per economia informativa, l'*interpretatio* non la ripete. Nelle due interpretazioni – ICTh. 2.19.1 e 2.19.3 – avviene così uno scambio reciproco (il primo brano anticipa la norma sui liberti, il secondo conferma la distinzione tra i soggetti legittimati all'azione) tra le informazioni-precetto di cui ciascuna costituzione è chiamata a fare da *auctoritas*: [α] la possibilità di ammettere all'azione di annullamento i soli *germani*, quando l'erede non è di vita specchiata, che deriva da CTh. 2.19.1; [β] l'annullabilità, alle stesse condizioni, del lascito a favore del liberto, alla luce di CTh. 2.19.3. Da un lato, pertanto, l'interprete provvede ad armonizzare le informazioni normative operando sul piano delle interpretazioni (*per interpretationem*), nella 'riscrittura' delle costituzioni; dall'altro lato, proprio l'operazione di riscrittura consente – anzi esige – di conservare alla lettera anche il brano originale, quale *auctoritas* (da *recitare*, eventualmente, in giudizio) delle regole estratte e coordinate.

Si comprende, in questo senso, perché il coordinamento tra le interpretazioni, con lo scambio di informazioni tra i brani, non impedisca di conservare nel Breviario entrambe le costituzioni del Teodosiano: senza il testo di CTh. 2.19.1, la distin-

zione tra soggetti legittimati all'azione non troverebbe alcun punto di ancoraggio testuale (*auctoritas*), perché la legge del 332 non ne fa parola; analogamente, senza CTh. 2.19.3 il precetto relativo ai liberti non sarebbe garantito dalla lettera di alcun testo, perché la costituzione del 319 non vi accenna.

Si assiste con ciò non solo al disaccoppiamento, consueto nella letteratura giuridica tardoantica, tra i precetti estratti dai brani romani e le loro fonti testuali, ma anche a una dissociazione di ruolo tra la riscrittura (l'*interpretatio*, che è riuso oltre che spiegazione delle leggi romane) e il testo-base superstite: l'una traccia i confini dei precetti invocabili a partire dalle norme imperiali (definendo il contenuto normativo ancora attuale, o geograficamente applicabile, o emendato da contraddizioni); l'altro è funzionale a garantire che i precetti così individuati esistano e godano di autorità.

		INTERPRETATIO
CTh. 2.19.1 [= Brev. 2.19.1]	→	<div style="text-align: center;">α</div> <p>[...] <u>GERMANIS TANTUMMODO FRATRIBUS</u>* adversus eos dumtaxat institutos heredes, quibus inustas constiterit esse notas detestabilis turpitudinis [...]</p>
	α	
CTh. 2.19.3 [= Brev. 2.19.3]	→	<div style="text-align: center;">β</div> <p>[...] si quando <u>LIBERTIS HEREDIBUS INSTITUTIS</u>** fratres fuerint alieni, inofficiosi actione proposita praevaleant [...]</p>
	β	
		↓↑ [...] si praetermissis fratribus <u>LIBERTI</u> per testamentum <u>HEREDES</u> fuerint <u>INSTITUTI</u> [...] *GERMANI defuncti eos a bonis fraternae hereditatis excludunt [...]

8. Anche il Codice di Giustiniano, come il Breviario, recepisce le due costituzioni di Costantino del 319 e del 332, unendole però nell'unico brano di C. 3.28.27<sup>20</sup>.

Giustiniano rielabora il testo in profondità, rinnovandolo, questa volta, *per interpolationem*, cioè trasformando direttamente la superficie testuale delle costituzioni romane. Le trasformazioni – o interpolazioni – di dettaglio, microstrutturali, assolvono funzioni eterogenee, tra cui l'aggiornamento o adeguamento normativo (per es. *fratres* 'vel sorores'<sup>21</sup>; *agnatione durante* 'vel non'<sup>22</sup>). Più interessante, ai fini di questo saggio, è però la trasformazione macro-strutturale, cioè il procedimento di riscrit-

20. Il brano ha un riscontro in I. 2.18.1: per i rapporti tra quest'ultimo brano, C. 3.28.27 e le costituzioni del Teodosiano cf. Luchetti 1996, pp. 259 s. La parafrasi greca di Teofilo (cf. Theoph., *Paraph.* 2.18.1) aggiunge, tra i dettagli, alcuni esempi di turpitudine (relativi a uomini di spettacolo e di circo).

21. Sul carattere dell'integrazione cf. Fernandez de Buján 1989, pp. 106-108.

22. Tali innesti vanno forse collegati alle innovazioni introdotte da Giustiniano in materia di succes-

tura seguito dai commissari Giustiniano, che dà vita a un fenomeno simile a quello delle interpretazioni, ma utilizzando un metodo diverso. Le due costituzioni di Costantino diventano ora, per crasi, un unico brano, costruito intorno agli stessi precetti-base conservati anche dalle *interpretationes*, [α] quello che distingue tra i legittimati all'azione e [β] quello che ammette l'annullamento del testamento redatto a favore dei liberti (la norma sulla *turpitudine* viene dedotta, in questo caso, da ICTh. 2.19.3):

CTh. 2.19.1 [= Brev. 2.19.1]	C. 3.28.27
<p><i>Imp. Constant(inus) a. ad Lucrium Verinum.</i> → α</p> <p><u>FRATRES UTERINI AB INOFFICIOSIS ACTIONIBUS</u></p> <p><u>ARCEANTUR</u> et germanis tantummodo fratribus</p> <p>adversus eos dumtaxat* institutos heredes, quibus inustas constiterit esse notas detestabilis turpitudinis, <u>AGNATIONE DURANTE</u> sine auxilio praetoris petitionis aditus reseretur. <i>Dat. id. april. Sirmio Constantino a. v et Licinio c. cons.</i></p>	<p><i>Imperator Constantinus.</i></p> <p><u>FRATRES</u> vel sorores <u>UTERINI AB INOFFICIOSI ACTIONE</u> contra testamentum fratris vel sororis penitus <u>ARCEANTUR:</u> consanguinei autem</p> <p><u>DURANTE</u> vel non <u>AGNATIONE</u> contra testamentum fratris sui vel sororis de inofficioso quaestionem movere possunt,</p>
<p style="background-color: #e0e0e0;">CTh. 2.19.3 [= Brev. 2.19.3]</p> <p><i>Idem a. ad concilium Byzacenorum.</i></p> <p><u>SERVUS NECESSARIUS HERES INSTITUENDUS*</u> est, quia non magis patrimonium quam infamiam consequi videtur. Unde claret, actionem inofficiosi fratribus relaxatam, quum <u>INFAMIAE ASPERGITUR</u> vitiis is, qui heres existit, omniaque fratribus tradi, quae <u>PER TURPITUDINEM AUT ALIQUAM LEVEM NOTAM</u> capere non potest institutus.</p> <p>Ita in hac quoque parte, si quando <u>LIBERTIS</u> → β heredibus <u>INSTITUTIS</u> fratres fuerint alieni, inofficiosi actione proposita praevalent in omnibus occupandis facultatibus defuncti, quas ille <u>PERPERAM</u> ad libertos voluerat pertinere.</p>	<p>[i] si scripti heredes <u>INFAMIAE</u> vel <u>TURPITUDINIS VEL LEVIS NOTAE</u> macula <u>ADSPARGUNTUR</u></p> <p>[ii] vel <u>LIBERTI</u>, qui <u>PERPERAM</u> et non bene merentes maximisque beneficiis suum patronum adsecuti <u>INSTITUTI</u> sunt,</p> <p>[iii] *excepto <u>SERVO NECESSARIO HEREDE INSTITUTO.</u> <i>D. id. April. Sirmio Constantino A. v. et Licinio C. cons.</i></p>

sione legittima, in particolare attraverso C. 6.58.15.1b (a. 534). Cf. per tutti Luchetti 1996, pp. 261 nt. 194 e 366 ss.

9. Come già l'autore delle interpretazioni, così anche Giustiniano riprende, in superficie, il lessico delle costituzioni romane (*infamiae aspergitur* → *infamiae adsparguntur*; *per turpitudinem aut aliquam levem notam* → *turpitudinis vel levis notae*; *perperam* → *perperam*; *servus necessarius heres instituendus* → *servo necessario herede istituto*); si tratta però ancora di un riuso che nasconde, soprattutto nell'ultima parte del brano, una trasformazione del discorso.

Per Giustiniano, infatti, i fratelli e le sorelle possono proporre *querela* (i) se gli eredi scritti nel testamento sono colpiti da infamia o da una *levis notae macula*, oppure (ii) se si tratta di liberti, ma solo se si dimostra che non abbiano meritato i privilegi ottenuti (*non bene merentes*<sup>23</sup>: il testo trådito è però da sempre ritenuto oscuro ed è stato oggetto di varie proposte di emendazione<sup>24</sup>). In ogni caso, (iii) fa eccezione il servo necessario istituito erede nel testamento:

C. 3.28.27

La querela è concessa:

- [i] se l'eredità è devoluta a persona infame o macchiata da *levis nota*,  
oppure
- [ii] se l'eredità è devoluta a un liberto,  
quando questi si comporta indegnamente,
- [iii] ad eccezione del servo erede necessario.

**23.** Cf. Bas. 39.1.52: ...ἢ ἀπελεύθεροι μὴ μεγάλας εὐεργεσίαις τὸν ἴδιον ἀμειψάμενοι πάτρωνα ('...o i liberti che non ripagano il proprio patrono con grandi benefici'). Circa la situazione presa in considerazione dal legislatore, gli scoliasti orientali restituiscono letture diverse. Lo sc. 2 Schelt. [= 2 Hb.] spiega che la norma svantaggia i liberti, per i quali (diversamente dagli ingenui) le situazioni che consentono la querela sono due: la vita turpe (onta per così dire generica) e il comportamento non meritorio nei confronti del patrono (a quanto pare, dopo che il testamento è stato redatto: ...ὁ δὲ ἀπελεύθερος ὀφείλει μὴδὲ <μη> αἰσχρὸς εἶναι, ἀλλὰ καὶ εὐεργετῆσαι τὸν διαθέμενον καὶ μεγάλας εὐεργεσίας αὐτὸν εὐεργετῆσαι). Lo sc. 3 Schelt. [= 2 Hb.] mette invece a fuoco la condotta che precede la confezione del testamento (il patrono nomina erede il liberto poiché questi l'ha ricompensato): Δεῖ οὖν θεματίζειν, ὅτι αὐτὸς ὁ πάτρων εὐεργετηθεὶς ὑπὸ τοῦ ἀπελευθέρου ἔγραψεν αὐτὸν κληρονόμον. Al liberto del testatore viene riconosciuto in questo caso un privilegio speciale (la querela è proponibile solo in caso di irriconoscenza): se infatti a essere nominato erede è il liberto altrui, l'azione di annullamento può essere sempre esercitata nei suoi confronti, secondo le regole generali (ὡς εἴ γε ἀλλότριος ἦν ὁ ἀπελεύθερος, μᾶλλον ἀδιαστίκτως κινεῖται κατ' αὐτοῦ ἢ δεῖνοφικίσοσσι κατὰ τὸν νόμον τὸν πρὸ τῆς διατάξεως).

**24.** La glossa di Accursio non propone emendazioni, ma legge un'antifrasi (BENEFICIIS] id est maleficiis: ironice enim loquitur). In epoca culta prevale la proposta di emendare il testo ripetendo la negazione ('*non bene merentes et <non> maximis beneficiis*'): cf. Carl Andreas Duker, *Opuscula varia de Latinitate Jurisconsultorum veterum* (Lugduni Batavorum 1711, p. 374), ripreso tra gli altri da Gerard Noodt, *Commentarius in... libros XXVII Digestorum* (1724), ad lib. 5.2 *De inofficioso testamento* (cf. *Opera omnia*, II, Coloniae Agrippinae 1732). Similmente, ma a difesa del testo trådito – doppia negazione a senso, per zeugma – Josias Ludwig Ernst Püttmann (*Interpretationum et observationum quibus difficiliora quaedam iuris romani capita explicantur illustrantur et ab emendationibus vindicantur liber singularis*, cap. 29, Lipsiae 1763, 140 ss.). È discussa (e rigettata) anche la possibilità

Si è già accennato al fatto che CTh. 2.19.3 condivide *inscriptio* e *subscriptio* con CTh. 4.10.1<sup>25</sup>, frammento che dispone la revoca in servitù del liberto ingrato: Giustiniano pare interessato a costruire (o a ripristinare) uno sfondo comune per i due brani, mettendo a tema, in entrambi, i pericoli in cui incorre il liberto ingrato<sup>26</sup>. Questo sfondo è coerente con il panorama giuridico orientale del VI secolo; per scelta politica generale, infatti, Giustiniano assimila progressivamente i liberti agli ingenui, generalizzando l'istituto della restituzione dei natali<sup>27</sup> (che già per i giuristi di età severiana rimuoveva il ricordo della *macula servitutis*)<sup>28</sup>: non volendo fare leva sull'indegnità personale del liberto, C. 3.28.27 mette probabilmente a fuoco l'indegnità eventuale della sua condotta, quando questa non è all'altezza del beneficio supremo della libertà<sup>29</sup>.

di correggere 'veneficiis' per 'beneficiis' (cf. per es. Aegidius Graafland, *Dissertatio juridica inauguralis ad Leg. 27. Cod. De inofficioso testamento*, Lugduni Batavorum 1751, 24 ss.). Mommsen propone 'meritis' per 'merentes' (cf. *Codex Iustinianus recognovit Paulus Krueger*, I, Berolini 1873, 264).

25. Cf. *supra*, nt. 17.

26. Tracce di coordinamento tra le due costituzioni del 332 si trovano anche, a livello linguistico, nelle rispettive *interpretationes*:

ICTh. 2.19.3	ICTh. 4.10.1
<p>Si <i>SERVO</i> per necessitatem debiti <u>A DOMINO</u> cum LIBERTATE hereditas fuerit dimissa, <i>QUIA HUIUSMODI PERSONA</i> videtur infamis, germanis fratribus, qui praetermissi sunt, agendi contra testamentum datur facultas, ut remota infami persona, <u>SALVA TAMEN QUAM MERUIT LIBERTATE</u>, hereditatem germani fratres ad se debeant <i>RE-VOCARE</i> [...].</p>	<p><i>QUAECUMQUE PERSONA SERVILIS A DOMINO</i> suo fuerit consecuta LIBERTATEM, si postea superbire coeperit aut patronum, id est manumissorem suum laeserit, <u>AMISSA LIBERTATE, QUAM MERUIT</u>, in servitio <i>REVOCA-TUR</i>.</p>

Malgrado la somiglianza tra le due tessiture, Wieacker 1931, pp. 300 ss., ascrive ICTh. 4.10.1 e ICTh. 2.19.3. a due gruppi diversi di materiali testuali (preesistenti) utilizzati dai commissari visigoti (rispettivamente: la classe dei commenti a focalizzazione zero, simili a indici orientali, e una *Sondergruppe* limitata al secondo libro del Teodosiano, contenente a suo avviso estratti da trattati sul diritto delle costituzioni imperiali). Ciò mostra la necessità di ricalibrare il dibattito scientifico, sempre vivo, circa le modalità operative seguite da Alarico, tenendo conto delle numerose costanti redazionali delle *interpretationes*.

27. Cf. C. 6.8.1-2, poi Nov. Iust. 78 (a. 539).

28. Cf. D. 40.11.5.1 (Mod. 7 *reg.*: *libertinus, qui natalibus restitutus est, perinde habetur, atque si ingenuus factus medio tempore maculam servitutis non sustinuisset*). La strada verso la piena riabilitazione dei liberti è aperta già prima di Giustiniano. La presuppone per es. C. 5.4.23.1b (a. 520-523), in cui Giustino rimedia alla disparità, riconosciuta iniqua, tra la condizione dei servi e quella delle donne di spettacolo convertite alla vita onesta. A queste ultime viene restituita l'integrità morale, tolta ogni macchia di indegnità (*omni macula penitus direpta et quasi suis natalibus huiusmodi mulieribus redditus neque vocabulum inhonestum eis inhaerere de cetero volumus neque differentiam aliquam eas habere cum his, quae nihil simile peccaverunt* [...]).

29. L'evoluzione storica della disciplina sanzionatoria relativa al liberto ingrato (oltre che della relativa terminologia) è per molti aspetti ancora da precisare. Conservano valore i rilievi di Kaser 1938,

A questa trasformazione viene piegato anche l'avverbio originario *'perperam'*, che acquista un significato nuovo (l'errore di valutazione sullo schiavo) e contribuisce a risemantizzare, rispetto a Costantino, l'eccezione finale: quando la libertà non è concessa come premio, bensì come peso ed espiazione (delle conseguenze dell'insolvenza), il criterio dell'indegnità non vale più; perciò, la *querela* non è proponibile contro il servo *heres necessarius*.

10. Più che i dettagli di lettura dei singoli stralci testuali, certamente migliorabili, ciò che importa sottolineare è che, come ogni traduzione, anche quella intralinguistica (o riformulazione, o riscrittura) comporta un tradimento del significato discorsivo originario, a maggior ragione quando il tradimento è voluto: negli interventi tardoantichi di riordino, la riformulazione del testo ha lo scopo esplicito di indirizzare il significato dei brani romani, eliminandone oscurità o ambiguità, estraendo da essi precetti attuali e coordinando questi ultimi in modo razionale. La scrittura giuridica tardoantica manifesta in questo una creatività schiva, nascosta da un'apparenza di riproduzione e copia dei testi romani. Dentro e fuori i confini costituzionali dell'impero, la scrittura del diritto prende spesso la forma di una riscrittura, la cui cifra giuridica, oltre che letteraria, consiste nella rielaborazione dei materiali normativi ereditati dal passato. Di fronte alla regolarità del processo di trasformazione occorre perciò cautela nel giudicare negativamente le discrepanze logiche tra i brani romani e i loro raddoppiamenti o *pastiches*<sup>30</sup>: senza negare la presenza, sempre possibile, di fraintendimenti o errori di percezione da parte degli scrittori tardoantichi, va considerata in linea di principio l'ipotesi che il tradimento del discorso originario sia intenzionale e serva a conservare l'utilità d'uso, se non l'efficacia normativa, di testi emessi decenni o secoli prima, chiamati a dialogare tra loro in modo razionale.

Le forme in cui si manifesta il coordinamento normativo sono diverse nell'Occidente germanico e nell'Oriente bizantino, mentre è affine la capacità di comprendere e produrre il diritto ai due estremi del Mediterraneo, i quali sono forse più proporzionati di quanto in passato si sia creduto. La rivalutazione della presenza nel mon-

---

pp. 129 ss., in cui si riconosce per l'età imperiale un ampio potere discrezionale da parte delle autorità competenti (*praefectus urbi, praeses provinciae*: cf. rispettivamente D. 1.12.1.10 e D. 37.14.1). La pena (grave) della revoca in servitù sembra essere progressivamente limitata in tutto l'impero (cf. Nov. Val. 25.1; Nov. Iust. 78), mentre sopravvivono profili sanzionatori minori, tra cui – l'intervento di Giustiniano va letto in questa prospettiva – l'esposizione all'annullamento del lascito a favore del liberto ingrato.

**30.** È emblematico l'atteggiamento di Solazzi 1947, che applica ai nostri testi i criteri della critica interpolazionistica. Supponendo la coerenza giuridica (valutata secondo il metro dell'autore) delle norme emesse da Costantino, ciascun mutamento rispetto a queste ultime viene fatto discendere da fenomeni di corruzione testuale.

do tardoantico di giuristi virtuosi e letterati accorti è una conseguenza diretta della lettura di testi, editi e inediti, messi in luce da Redhis. Esito indiretto, ma non meno fecondo, è la comunità di affetti cresciuta a Pavia intorno al progetto e alle sue guide: chi ha scritto questo saggio e l'autore del suo lavoro-*partner* in questo volume ne danno, per via di amicizia, testimonianza.

## Bibliografia

---

- Atzeri L. 2008, *Gesta senatus Romani de Theodosiano publicando. Il Codice Teodosiano e la sua diffusione ufficiale in Occidente*, Berlin, Duncker & Humblot, 2008.
- Coma Fort J. M. 2014, *Codex Theodosianus. Historia de un texto*, Madrid, Universidad Carlo III de Madrid, 2014.
- Battaglia F. 2017, Ordo excerptionum in PSI XIII 1348, *Seminarios Complutenses de Derecho Romano* 30, pp. 177-219.
- Battaglia F. c.d.s, L'intertestito del Teodosiano nell'Occidente tardoantico, in D. Liebs & D. Mantovani (ed.), *Il Codice Teodosiano: redazione, trasmissione, ricezione*, Pavia, Pavia University Press.
- Bianchi P. 2005, Confusio e obscuritas iuris. Testimonianze dell'esperienza giuridica tardoantica, *Annaeus. Anales de la tradición romanística* 2, pp. 17-44.
- De Giovanni L. 2007a, I «mali della giustizia» in una testimonianza di Ammiano Marcelino, in C. Cascione & C. Masi Doria (ed.), *Fides humanitas ius: studi in onore di Luigi Labruna*, III, Napoli, Editoriale Scientifica, pp. 1401-1406.
- De Giovanni L. 2007b, *Istituzioni scienza giuridica codici nel mondo tardoantico. Alle radici di una nuova storia*, Roma 2007.
- Dupont C. 1964, Les successions dans les constitutions de Constantin, *IVRA* 15, pp. 57-116.
- Fernandez De Buján A. 1989, La legitimación de los parientes colaterales privilegiados en la impugnación del testamento inoficioso, *Studia et Documenta Historiae et Iuris* 55, pp. 98-122.
- Fögen M.Th. 1993, *Die Enteignung der Wahrsager. Studien zum kaiserlichen Wissensmonopol in der Spätantike*, Berlin, Suhrkamp, pp. 223-230.
- Gualandri I. 2019, Obscuritas tra retorica e diritto in età tardoantica, in D. Mantovani (ed.), *Le strutture nascoste della legislazione tardoantica*, Santo Spirito, Edipuglia, pp. 137-175.
- Harries J. 2011, Superfluous Verbiage? Rhetoric and Law in the Age of Constantine and Julian, *Journal of Early Christian Studies* 19.3, pp. 345-374.
- Humfress C. 2009, Law in Practice, in P. Rousseau (ed.), *A Companion to Late Antiquity*, Malden, Wiley-Blackwell, pp. 377-391.
- Kaser M. 1938, Die Geschichte der Patronatsgewalt über Freigelassene, *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte / Romanistische Abteilung* 58, pp. 88-135.
- Luchetti G. 1996, *La legislazione imperiale nelle Istituzioni di Giustiniano*, Milano, Giuffrè.
- Mantovani D. 2017a, ERC-Project Redhis: A new appreciation of Juristic texts and Pat-

- terns of thought in Late Antiquity, in S. Marino, S. Lohsse, P. Buongiorno (ed.), *Texte wiederherstellen, Kontexte rekonstruieren*, Stuttgart, Franz Steiner, pp. 171-191.
- Mantovani D. 2017b, Per una ricerca sulle strutture nascoste della legislazione tardoantica, in D. Mantovani (ed.), *Le strutture nascoste della legislazione tardoantica*, Santo Spirito, Edipuglia, pp. 9-46.
- Mantovani D. 2020, Sul Liber Gai. Trasmissione, forma, contenuti e storia degli studi, in U. Babusiaux & D. Mantovani (ed.), *Le Istituzioni di Gaio: avventure di un bestseller. Trasmissione, uso e trasformazione del testo*, Pavia, Pavia University Press, pp. 577-637.
- Marotta V. 2007, La recitatio degli scritti giurisprudenziali tra III e IV secolo d.C., in F. M. D'Ippolito (ed.), *Philia. Scritti per Gennaro Franciosi*, III, Napoli, Satura, pp. 1643-1669.
- Marotta V. 2012, La recitatio degli scritti giurisprudenziali: premesse repubblicane e altoimperiali di una prassi tardoantica, in V. Marotta & E. Stolfi (ed.), *Ius controversum e processo fra tarda repubblica ed età dei Severi*, Roma, L'Erma di Bretschneider, pp. 357-385.
- Mommsen Th. 1905a, *Theodosiani libri XVI cum constitutionibus Sirmondianis edidit adsumpto apparatu P. Kruegeri Th. Mommsen. Voluminis I pars prior. Prolegomena*, Berlin, Weidmann.
- Mommsen Th. 1905b, *Theodosiani libri XVI cum constitutionibus Sirmondianis edidit adsumpto apparatu P. Kruegeri Th. Mommsen. Voluminis I pars posterior. Textus cum apparatu*, Berlin, Weidmann.
- Puliatti S. 2017, Dopo il Teodosiano: l'opera degli interpreti occidentali. Linee di tendenza, in G. Bassanelli Sommariva, S. Tarozzi, P. Biavaschi (ed.), *Dopo il Teodosiano. Il diritto pubblico in Occidente nei secoli V-VIII* [Collana Ravenna Capitale], Santarcangelo di Romagna, Maggioli, pp. 47-58.
- Robinson O. 2000, *Roman criminal law: rhetoric and reality. Some forms of rhetoric in the Theodosian Code*, in M. Zabłocka et al. (ed.), *Au-delà des frontières : mélanges de droit romain offerts a Witold Wołodkiewicz*, II, Warszawa, Uniwersytet Warszawski. Wydział Prawa i Administracji, pp. 765-785.
- Sanguinetti A. 1996, *Dalla querela alla portio legitima. Aspetti della successione necessaria nell'epoca tardo imperiale e giustiniana*, Milano, Giuffrè.
- Seek O. 1919, *Regesten der Kaiser und Päpste für die Jahre 311 bis 476 n. Chr.*, Stuttgart, J. B. Metzler.
- Solazzi S. 1947, *Saggi di critica romanistica IX. Il 'servus necessarius heres' in CTh. 2.19.3*, *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano* 49/50, pp. 390-393 [= *Scritti di diritto romano*, 4, Napoli, Jovane, 1963, pp. 681-683].
- Voci P. 1978, Il diritto ereditario romano nell'età del tardo impero, *IVRA* 29, pp. 17-113.
- Voß W. E. 1982, *Recht und Rhetorik in den Kaisergesetzen der Spätantike. Eine Untersuchung zum nachklassischen Kauf- und Übereignungsrecht*, Frankfurt am Main, Löwenklau.
- Wieacker F. 1931 [1935], Lateinische Kommentare zum Codex Theodosianus: Untersuchungen zum Aufbau und Überlieferungswert der Interpretationen zum Codex Theodosianus, in *Symbolae Friburgenses in honorem Ottonis Lenel*, Leipzig, Tauchnitz, pp. 259-356.